



COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA
Provincia di Livorno

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Deliberazione n. 34 del 25/10/2024

Assessore Proponente: MAI DANIELE

**OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE DEL SERVIZIO DI
SEGRETERIA TRA IL COMUNE DI PORTOFERRAIO E IL COMUNE DI CAMPO
NELL'ELBA.**

L'anno duemilaventiquattro e questo giorno venticinque del mese di ottobre alle ore 18:30 in Campo nell'Elba nella sala consiliare del Palazzo Municipale, ha luogo in prima convocazione in seduta straordinaria l'adunanza del Consiglio Comunale convocata dal Sindaco con avviso in data 22 ottobre 2024 Prot. n. 14.163, con la presenza dei seguenti componenti:

| | | |
|----------------------|-------------|----------|
| MONTAUTI DAVIDE | SINDACO | Presente |
| MAI DANIELE | ASSESSORE | Assente |
| LENZI STEFANO | CONSIGLIERE | Presente |
| SPINETTI JACOPO | ASSESSORE | Assente |
| BOCCADAMO ALESSANDRA | CONSIGLIERE | Presente |
| PIERULIVO CESARE | CONSIGLIERE | Presente |
| BARTOLI CLAUDIA | CONSIGLIERE | Presente |
| MORTULA SILVANO | CONSIGLIERE | Presente |
| GALLI GIANCARLO | CONSIGLIERE | Assente |
| MANNU LUCIA | CONSIGLIERE | Presente |
| GOLLOB FULVIO | CONSIGLIERE | Presente |
| SPINETTI FERNANDO | CONSIGLIERE | Presente |
| ROSSI ANTONELLA | SEGRETARIO | Assente |

Presenti n. 10

Assenti n. 3

Partecipa il VICESINDACO del comune di Campo nell'Elba Sig.ra PAOLINI CHIARA che redige il presente verbale in vece di Segretario ed essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. MONTAUTI DAVIDE nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art.42 del D.Lgs. 18.08.2000, n.267 e ss.mm.ii. in materia di competenze del Consiglio Comunale;

Premesso:

- che l'art. 98, comma 3, D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, consente ai Comuni di stipulare apposite convenzioni per l'ufficio di segreteria al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati;
- che l'art. 10 del D.P.R. 4 dicembre 1997, n. 465 dispone quanto segue:
 - che i Comuni, le cui sedi siano ricomprese nell'ambito territoriale della stessa Sezione Regionale della Prefettura – U.T.G. ex Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali possono stipulare tra loro, anche nell'ambito di più ampi accordi per l'esercizio associato di funzioni, convenzioni per l'ufficio di segreteria;
 - che le convenzioni stabiliscono le modalità di espletamento del servizio, individuando il Sindaco competente alla nomina e alla revoca del Segretario, determinano la ripartizione degli oneri finanziari per la retribuzione del Segretario, la durata della convenzione, la possibilità di recesso da parte di uno o più Comuni ed i reciproci obblighi e garanzie. Copia degli atti relativi è trasmessa alla competente Prefettura;
 - che ai Segretari Comunali che ricoprono sedi di segreteria convenzionata spetta una retribuzione mensile aggiuntiva ed il rimborso delle spese di viaggio regolarmente documentate per recarsi da uno ad altro dei Comuni riuniti in convenzione per l'esercizio delle relative funzioni. Il contratto collettivo di lavoro di cui all'art. 17, comma 74, della legge determina l'entità della retribuzione aggiuntiva in base al numero dei Comuni convenzionato e alla complessità organizzativa degli stessi.

Dato atto che

- in sede di conversione del D.L. n. 78 del 31 maggio 2010 con legge 122/2010 è stata soppressa l'Agenzia Autonoma per la Gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali e prevista la successione alla stessa, a titolo universale, del Ministero dell'Interno;
- la continuità delle funzioni attribuite all'Agenzia sono garantite, a livello territoriale, dai Prefetti delle province capoluogo di regione, che succedono ai soppressi Consigli di Amministrazione delle sezioni regionali, avvalendosi dei relativi uffici e personale delle sezioni regionali della stessa Agenzia;

Considerato che tra i Sindaci del Comune di Portoferraio e di Campo nell'Elba, sono intervenuti accordi al fine di un utilizzo condiviso della figura del Segretario Comunale al fine di coordinare i servizi e di razionalizzare la spesa di personale servendosi dell'opera di un solo Segretario Comunale;

VISTO l'art. 30 del D.lgs. 18.08.2000, n. 267 che prevede la stipula di apposite convenzioni tra enti locali al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati;

VISTO il sopra citato D.P.R. 4 dicembre 1997, n. 465 "Regolamento recante disposizioni in materia di ordinamento dei segretari comunali e provinciali, a norma dell'art. 17, comma 78, della L. 15 maggio 1997, n. 127" ed in particolare l'art. 10 che prevede la possibilità di stipulare convenzioni tra comuni ricompresi nell'ambito territoriale della stessa sezione regionale dell'Agenzia, con deliberazione dei rispettivi Consigli Comunali;

Visto il Decreto del Ministero dell'Interno 21 ottobre 2020 avente ad oggetto: "Modalità e disciplina di dettaglio per l'applicazione dei nuovi criteri di classificazione relativi alle convenzioni per l'ufficio di segretario comunale e provinciale", pubblicato nella GU Serie Generale n.297 del 30-11-2020, e, in particolare l'art. 2, rubricato "Classificazione delle convenzioni per l'ufficio di segreteria" e ss.mm.ii;

Considerato che la nuova sede di segreteria convenzionata deve essere disciplinata secondo le novità introdotte dal citato Decreto;

Ritenuto utile e conveniente, onde assicurarsi la stabilità di un segretario comunale oltreché condividere una esperienza associativa con altri comuni elbani, costituire tra i Comuni di Portoferraio e Campo nell'Elba un'unica sede di Segreteria Comunale, di classe 2[^], individuando il Comune di Portoferraio quale Capo convenzione, a decorrere dalla data del decreto che sarà emanato dalla competente prefettura di Firenze fino al 30 giugno 2027, approvando l'allegata Convenzione;

Visto lo schema di convenzione per lo svolgimento in forma associata del servizio di segreteria comunale, allegata sub "A" quale parte integrante e sostanziale del presente atto, nel quale sono indicati tutti gli elementi richiesti al menzionato art. 10 D.P.R. n. 465/1997, assegnando al Comune di Portoferraio il ruolo di Comune Capo Convenzione;

VISTO il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 211 del 25/09/1998 e ss.mm.ii;

VISTO lo Statuto Comunale;

DATO ATTO che la spesa relativa al trattamento economico del Segretario Generale, così come indicato dall'art. 56 e seguenti del CCNL relativo al personale dell'Area Funzioni locali triennio 2019 – 2021 – Sezione segretari comunali e provinciali - del 16.07.2024, graverà su ciascun comune in proporzione al servizio prestato e per il Comune di Campo nell'Elba trova copertura nel Bilancio di previsione pluriennale 2024/2026;

VISTO il parere favorevole del Revisore dei Conti acclarato in data 22/10/24 al n. di Prot.n. 14155, che allegato al presente atto ne forma parte integrante e sostanziale;

Visti i pareri favorevoli espressi, in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente atto, dai responsabili dei servizi interessati ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. N. 267/2000;

Con voti unanimi favorevoli, espressi nelle forme di legge

DELIBERA

- 1 di approvare, ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 10 del D.P.R. n. 465/97, la costituzione di un'unica sede di Segreteria comunale, di classe 2, fra i Comuni di Campo nell'Elba e di Portoferraio, capo convenzione;
- 2 di approvare lo schema di convenzione allegata sub "A", facente parte integrante e sostanziale della presente Deliberazione, composto da n. 11 articoli, quale parte integrante e sostanziale del presente atto, che regolerà i rapporti tra il Segretario ed i Comuni di Portoferraio e Campo nell'Elba nonché i reciproci rapporti tra gli Enti stessi;

- 3 di stabilire che la convenzione decorrerà dalla data di adozione del decreto di nomina a cura del Sindaco del Comune capo convenzione e fino al 30 Giugno 2027, salvo proroga e/o scioglimento anticipato;
- 4 di trasmettere copia del presente provvedimento al Comune di Campo nell'Elba, al Ministero degli Interni, ex Ages e alla Prefettura di Firenze - Ufficio per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali – per l'adozione dei conseguenti provvedimenti di competenza;
- 5 di dare mandato al Sindaco per la stipula della convenzione in rappresentanza dell'Ente.
- 6 di dare atto che la spesa relativa al trattamento economico del Segretario Generale, così come indicato dall'art. 56 e seguenti del CCNL relativo al personale dell'Area Funzioni locali triennio 2019 – 2021 – Sezione segretari comunali e provinciali - del 16.07.2024, graverà su ciascun comune in proporzione al servizio prestato e per il Comune di Campo nell'Elba trova copertura nel Bilancio di previsione pluriennale 2024/2026;

Successivamente, con separata votazione: voti unanimi favorevoli, espressi nelle forme di Legge, delibera di dichiarare la presente Deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii..



COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA
Provincia di Livorno

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

Verbale n. 9 del 25.10.2024

IL SINDACO
MONTAUTI DAVIDE

IL ASSESSORE
PAOLINI CHIARA

CONVENZIONE

TRA IL COMUNE DI PORTOFERRAIO E IL COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA PER L'ESERCIZIO IN FORMA ASSOCIATA DELLE FUNZIONI DI SEGRETARIO COMUNALE

L'anno _____, addì _____ del mese di _____, nella sede del Comune/della Provincia di _____,

TRA

il Comune¹ di Portoferraio (C.F. _____), rappresentato dal Sindaco pro-tempore Tiziano Nocentini,

E

il Comune di Campo nell'Elba (C.F. _____), rappresentato dal Sindaco pro-tempore Arch. Davide Montauti,

si conviene e si stipula quanto segue

PREMESSO CHE

il Comune di Portoferraio, con deliberazione n. _____ del _____ e il Comune di Campo nell'Elba, con deliberazione n. _____ del _____, hanno disposto lo svolgimento in forma associata delle funzioni di segretario comunale, ai sensi dell'art. 98 del D.Lgs. n. 267/2000.

Art. 1

Oggetto e finalità

Il Comune di Portoferraio e il Comune di Campo nell'Elba stipulano la presente convenzione per lo svolgimento in forma associata delle funzioni di segretario comunale, ottenendo un significativo risparmio della relativa spesa .

Art. 2

Comune capo convenzione

Il Comune di Portoferraio assume la veste di capo convenzione.

Al Sindaco dell'Ente capo convenzione compete:

- la nomina e la revoca del segretario comunale, ai sensi dell'art. 99 del D.Lgs. n. 267/2000, previa intesa con il Sindaco del Comune di Campo nell'Elba; in merito alla procedura di nomina del segretario titolare saranno utilizzate le disposizioni indicate nelle deliberazioni n. 150/1999 e n. 113/2001 adottate dal Consiglio Nazionale di Amministrazione dell'ex Agenzia autonoma per la gestione dell'Albo dei segretari comunali e provinciali.
- la concessione di congedi, permessi, aspettative e, in generale, l'adozione di provvedimenti inerenti la gestione del rapporto di lavoro del segretario, previa intesa con il Sindaco del Comune di Campo nell'Elba cui vanno comunicati i singoli atti adottati.
- La richiesta del Segretario supplente per i casi di assenza dello stesso.

ART. 3

Coordinamento e modalita' di consultazione

Il Comune di Portoferraio assume il coordinamento organizzativo ed amministrativo della gestione dell'ufficio in parola per lo svolgimento dei compiti e delle funzioni previsti dall'art. 97 del D.Lgs n. 267/2000. Il Comune di Portoferraio ne tiene la gestione amministrativa e contabile e cura tutti i rapporti con il Ministero dell'Interno ex Agenzia Autonoma Nazionale per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e provinciali e con la Prefettura- U.T.G. di Firenze, ex Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, sezione Regionale della Toscana.

Per tutte le questioni inerenti alla posizione giuridica e funzionale del Segretario, il Sindaco del Comune Capo Convenzione si impegna formalmente ad informarne il Sindaco del Comune convenzionato.

Le consultazioni per l'adozione di specifici provvedimenti inerenti il servizio si effettueranno con riunioni collegiali cui interverranno i Sindaci dei Comuni interessati o loro delegati, previa richiesta di uno dei Sindaci.

La costituzione della convenzione si formalizza con l'accettazione dell'incarico da parte del Segretario comunale.

Art. 4

Orario di lavoro

Le prestazioni lavorative del segretario saranno articolate in modo da assicurare la sua presenza presso il Comune di Portoferraio per un numero di 3 giorni settimanali (n. ore 21) e presso il Comune di Campo nell'Elba per un numero di 2 giorni settimanali (n. ore 15), in modo da assicurare il corretto funzionamento presso ciascun Ente per un numero di ore lavorative proporzionate alle dimensioni degli apparati burocratici degli Enti e alla complessità delle problematiche degli enti stessi.

Il calendario dei giorni sarà stabilito di comune accordo tra gli Enti aderenti alla convenzione, sentito il segretario comunale, e potrà essere variato allo stesso modo per necessità di servizio.

Art. 5

Trattamento economico del segretario e rapporti finanziari

L'Ente capo convenzione provvederà all'erogazione delle intere competenze economiche spettanti al Segretario convenzionato ed al recupero con cadenza semestrale delle spese a carico del Comune in convenzione.

Spetta al segretario comunale,

- oltre alla normale retribuzione, ai sensi dell'art. 63 del C.C.N.L. dei segretari comunali e provinciali 2019/2021, una retribuzione mensile aggiuntiva di importo pari alla maggiorazione del 25% della retribuzione complessiva in godimento di cui all'art. 56 comma 1 lett. a), b), c) e d);
- l'attribuzione di ulteriori e diverse indennità assegnabili in ragione di specifiche funzioni sono affidate da ciascun ente convenzionato;
- l'indennità di risultato secondo quanto previsto dall'art. 61 comma 2 del CCNL dei Segretari comunali e provinciali 2019/2021;
- l'eventuale indennità di galleggiamento ai sensi dell'art. 60, c. 5 del CCNL dei Segretari Comunali e Provinciali 2019/2021;
- gli eventuali diritti di rogito, se dovuti, come quantificati da ciascun Ente, verranno erogati al Segretario comunale nei limiti di legge e del CCNL in base alle funzioni rogatorie esercitate nei Comuni sottoscrittori della presente convenzione. Tali diritti saranno liquidati separatamente dai due Comuni. I

Comuni attiveranno un sistema di comunicazione per garantire il rispetto del limite massimo vigente della retribuzione percepita, stabilito per i diritti di segreteria e degli eventuali adempimenti connessi alla loro liquidazione

La spesa complessiva relativa al trattamento economico del Segretario in convenzione, così come determinata dall'art. 56 e ss. Del CCNL 2019/2021 dei Segretari comunali e Provinciali e dai successivi rinnovi contrattuali, graviterà su ciascun Ente nelle seguenti percentuali:

- Comune di Portoferraio per il 58,33%;
- Comune di Campo nell'Elba per il 41,67%.

Eventuali ed ulteriori oneri derivanti da incarichi strettamente legati alle specifiche necessità del singolo Ente, saranno erogate direttamente, nel rispetto dei limiti e forme di legge, dal Comune a favore del quale le prestazioni saranno rese

Qualora il Sindaco del Comune Capo convenzione, con proprio provvedimento, adottato ai sensi dell'art. 9 della presente convenzione, abbia nominato il proprio vicesegretario per la sostituzione del segretario titolare assente nella sede convenzionata il Comune di Campo nell'Elba dovrà rimborsare al Comune di Portoferraio la quota parte dello stipendio del vicesegretario commisurata all'effettivo utilizzo dello stesso che sarà quantificato, semestralmente, dal Servizio Personale di Comune di Portoferraio computando l'orario di lavoro espletato che decorrerà dal momento in cui il vicesegretario partirà dal Comune di Portoferraio fino al momento in cui vi farà ritorno.

Al segretario comunale spettano il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute e documentate per recarsi dall'una all'altra amministrazione convenzionata.

Le spese per missioni e trasferte svolte dal Segretario saranno a carico esclusivamente dell'Ente nell'interesse del quale vengono effettuate.

Le giornate di formazione e le relative eventuali spese di missione saranno ripartite proporzionalmente tra gli Enti.

Le spese per gli incarichi di qualsiasi natura, nei limiti previsti dalle vigenti disposizioni di Legge e contrattuali di categoria, le spese per missioni o trasferte svolte dal Segretario, i rimborsi spese, con esclusione delle spese di viaggio per l'accesso alle sedi, i diritti, e, comunque, ogni altro onere strettamente legato con le specifiche necessità dei singoli enti convenzionati, saranno esclusivamente a carico del comune, presso il quale o nell'interesse del quale tali prestazioni verranno effettuate.

Art. 6

Forme di consultazione

Le forme di consultazione tra gli Enti convenzionati sono costituite da incontri periodici da tenersi tra i rappresentanti degli Enti ed il Segretario in convenzione almeno due volte all'anno, al fine di garantire il buon funzionamento del servizio di Segreteria convenzionata e la puntuale esecuzione della presente convenzione.

Art. 7

Classe della convenzione

La presente Convenzione è classificata in classe II°, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di classificazioni degli Enti ai fini dell'assegnazione del Segretario in Convenzione.

Art. 8

Durata e cause di scioglimento e rinnovo

La presente convenzione ha la durata dalla data di adozione del decreto di nomina a cura del Sindaco del Comune capo convenzione, acquisito il provvedimento di competenza del Ministero dell'Interno ex Agenzia Autonoma Nazionale per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali e fino al 30/06/2027, salvo proroga o scioglimento anticipato.

La costituzione della convenzione si formalizza con l'accettazione dell'incarico da parte del Segretario comunale.

Essa ha comunque carattere precario e pertanto, potrà essere sciolta in qualunque momento per una delle seguenti cause:

- 1) scioglimento consensuale mediante atti deliberativi consiliari adottati da entrambi le Amministrazioni;
- 2) recesso unilaterale di una delle Amministrazioni contraenti, da adottare con atto deliberativo consiliare motivato con un preavviso di almeno 30 giorni dalla ricezione della notifica all'altra Amministrazione.
- 3) nel caso di esercizio, a seguito delle elezioni amministrative nelle Amministrazioni comunali firmatarie della presente convenzione, del potere del sindaco neo insediato, di non confermare del Segretario titolare nei modi e nelle forme previste dalla vigente normativa (attualmente art. 15, 2c. del DPR n. 467/97). Tale provvedimento - debitamente comunicato all'interessato ed al sindaco del comune convenzionato - determina l'immediata risoluzione della convenzione
- 4) rinuncia motivata del segretario titolare da comunicare ai sindaci dei comuni convenzionati con preavviso di almeno 60 giorni;
- 5) mancata intesa tra i sindaci in merito al provvedimento di nomina del Segretario ovvero accordo fra le amministrazioni in merito al provvedimento di revoca del Segretario;

Prima della scadenza la convenzione potrà essere rinnovata o prorogata, con stessa procedura, per un uguale periodo o per un periodo da concordare.

In caso di scioglimento consensuale o in caso di recesso unilaterale del comune capo convenzione, il segretario comunale rientrerà in servizio al 100% presso il comune capo convenzione, tranne se diversamente concordato tra i Sindaci ed il Segretario.

Art. 9

Sostituzione del segretario

In caso di assenza o impedimento del segretario titolare, nonché in caso di vacanza della sede di segreteria convenzionata, il Sindaco dell'Ente capo convenzione potrà richiedere all'Albo regionale competente la relativa sostituzione, fatto salvo quanto previsto dall'art. 97, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000.

In caso di indisponibilità del segretario titolare e comunque, nelle more di individuazione del segretario comunale da parte dell'Agenzia Nazionale Segretari, i Sindaci possono provvedere alla sostituzione con il proprio vicesegretario comunale. In caso di assenza del vice segretario nominato tra i dipendenti dei singoli comuni, il Sindaco del Comune Capo convenzione, con proprio provvedimento, potrà nominare il proprio vicesegretario affinché lo stesso possa sostituire il segretario titolare assente nelle sedi convenzionate.

Art. 10

Registrazione

La presente convenzione sarà repertoriata e registrata in caso d'uso ai sensi della vigente legge di registro.

Art. 11
Norme finali

Per quanto non previsto nella presente convenzione, trovano applicazione le disposizioni di legge dei CCNL di categoria, dei regolamenti e degli Statuti dei singoli Enti convenzionati in quanto compatibili.

La presente convenzione, corredata dalle deliberazioni dei rispettivi Consigli, sarà inviata in copia al Ministero dell'Interno – ex Agenzia Autonoma per la Gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, nonché alla competente Prefettura-U.T.G. di Firenze, ex Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, sezione Regionale della Toscana per i consequenziali provvedimenti.

La presente convenzione viene letta, approvata e sottoscritta con firma digitale, ai sensi dell'articolo 15 della legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.

Il Sindaco del Comune di Portoferraio

Il Sindaco del Comune di Campo nell'Elba



COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA
Provincia di Livorno

Verbale nr. 12 del 21/10/24

L'ORGANO DI REVISIONE

Oggetto: Parere su proposta di delibera di Giunta Comunale avente ad oggetto "APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE DEL SERVIZIO DI SEGRETERIA TRA IL COMUNE DI PORTOFERRAIO E IL COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA."

Vista la proposta di delibera con all'oggetto "APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE DEL SERVIZIO DI SEGRETERIA TRA IL COMUNE DI PORTOFERRAIO E IL COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA";

Visto l'oggetto e le finalità dello schema di convenzione "Il Comune di Portoferraio e il Comune di Campo nell'Elba stipulano la presente convenzione per lo svolgimento in forma associata delle funzioni di segretario comunale, ottenendo un significativo risparmio della relativa spesa";

Visto l'art. 30 del TUEL che prevede:

"1. Al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, gli enti locali possono stipulare tra loro apposite convenzioni.

2. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.

3. Per la gestione a tempo determinato di uno specifico servizio o per la realizzazione di un'opera lo Stato e la regione, nelle materie di propria competenza, possono prevedere forme di convenzione obbligatoria fra enti locali, previa statuizione di un disciplinare-tipo.

4. Le convenzioni di cui al presente articolo possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni che operano con personale distaccato dagli enti partecipanti, ai quali affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti all'accordo, ovvero la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti."

Visto il comma 3 dell'art. 98 del TUEL che prevede "I comuni possono stipulare convenzioni per l'ufficio di segretario comunale comunicandone l'avvenuta costituzione alla Sezione regionale dell'Agenzia."

Visto l'art. 239 del Tuel che prevede le "Funzioni dell'organo di revisione"

Visto l'art. 10 D.P.R. 4 dicembre 1997, n. 465 che prevede:

"1. I comuni, le cui sedi sono ricomprese nell'ambito territoriale della stessa sezione regionale dell'Agenzia, con deliberazione dei rispettivi consigli comunali, possono anche nell'ambito di più ampi accordi per l'esercizio associato di funzioni, stipulare tra loro convenzioni per l'ufficio di segreteria.

2. Le convenzioni stabiliscono le modalità di espletamento del servizio, individuano il sindaco competente alla nomina e alla revoca del segretario, determinano la ripartizione degli oneri finanziari per la retribuzione del segretario, la durata della convenzione, la possibilità di recesso da parte di uno o più comuni ed i reciproci obblighi e garanzie. Copia degli atti relativi è trasmessa alla competente sezione regionale dell'Agenzia.

3. Ai segretari che ricoprono sedi di segreteria convenzionate spetta una retribuzione mensile aggiuntiva ed il rimborso delle spese di viaggio regolarmente documentate per recarsi da uno ad altro dei comuni riuniti in convenzione per l'esercizio delle relative funzioni. Il contratto collettivo di lavoro di cui all'art.

17, comma 74, della legge determina l'entità della retribuzione aggiuntiva in base al numero dei comuni convenzionati e alla complessità organizzativa degli stessi.”

Visto il Decreto del Ministero dell'Interno 21 ottobre 2020 avente ad oggetto: “Modalità e disciplina di dettaglio per l'applicazione dei nuovi criteri di classificazione relativi alle convenzioni per l'ufficio di segretario comunale e provinciale”, pubblicato nella GU Serie Generale n.297 del 30-11-2020, e, in particolare l'art. 2, rubricato “Classificazione delle convenzioni per l'ufficio di segreteria”;

Visto il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

Visto lo Statuto Comunale;

Preso atto che le pattuizioni previste nella bozza di convenzione sono conformi alle norme sopracitate;

Preso atto che la spesa relativa al trattamento economico del Segretario Generale, così come indicato dall'art. 56 e seguenti del CCNL relativo al personale dell'Area Funzioni locali triennio 2019 – 2021 – Sezione segretari comunali e provinciali - 16.07.2024 -, graverà su ciascun comune in proporzione al servizio prestato e per il Comune di Campo nell'Elba trova copertura nel Bilancio di previsione pluriennale 2024/2026;

ESPRIME

Parere favorevole alla proposta di deliberazione di Giunta Comunale avente ad oggetto “APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE DEL SERVIZIO DI SEGRETERIA TRA IL COMUNE DI PORTOFERRAIO E IL COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA.”

IL REVISORE DEI CONTI

Michele POLLARA

Firmato digitalmente da:
POLLARA MICHELE
Data: 21/10/2024 18:21:31



COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA
Provincia di Livorno

Proposta N. 2024 / 1692
SERVIZIO SEGRETERIA, PROTOCOLLO E SERV. NOTIIFICA, UFF. PERSONALE

OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE DEL SERVIZIO DI
SEGRETERIA TRA IL COMUNE DI PORTOFERRAIO E IL COMUNE DI CAMPO
NELL'ELBA.

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

Per i fini previsti dall'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di
deliberazione in oggetto parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità tecnica.

Lì, 22/10/2024

IL DIRIGENTE
SERVIDEI STEFANO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)



COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA
Provincia di Livorno

Proposta N. 2024 / 1692
SERVIZIO SEGRETERIA, PROTOCOLLO E SERV. NOTIIFICA, UFF. PERSONALE

OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE DEL SERVIZIO DI
SEGRETERIA TRA IL COMUNE DI PORTOFERRAIO E IL COMUNE DI CAMPO
NELL'ELBA.

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

Per i fini previsti dall'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di
deliberazione in oggetto parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità contabile.

Lì, 22/10/2024

IL DIRIGENTE
SERVIDEI STEFANO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)



COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA
Provincia di Livorno

Deliberazione di Consiglio Comunale N. 34 del 25/10/2024

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si dichiara la regolare pubblicazione della presente deliberazione all'Albo Pretorio on-line di questo Comune a partire dal 15/11/2024 per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124 del D.lgs. 18.08.2000 n. 267 e la contestuale comunicazione ai Capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 del D.lgs. 18.08.2000 n. 267.

Li, 15/11/2024

L'INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
ROSSI ANTONELLA
(Sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e
s.m.i.)